



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Dell' Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss. mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta nei confronti dei proprietari e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza, per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs.n.42/04 e ss. mm.ed ii., per la tutela di due dipinti di interesse storico-artistico particolarmente importante, attribuiti al pittore nisseno Vincenzo Roggeri, custoditi nella cappella di Santa Germana annessa alla masseria Turolifi, sita nel territorio di **Santa Caterina Villarmosa (CL)**;
- ACCERTATO che i **Due dipinti**, di cui all'allegata documentazione fotografica, raffiguranti
- 1) **La Vergine Bambina con Sant'Anna, S.Gioacchino e un frate francescano**
 - 2) **San Francesco d'Assisi ottiene da Gesù e dalla Madonna L'indulgenza della Porziuncola**, di proprietà delle ditte individuate nell'allegato elenco comprensivo della planimetria che individua il luogo in cui i beni sono custoditi, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, rivestono interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 e dell'art.2 della L.R.n. 80 dell'1.8.1977 in quanto rappresentano preziosa testimonianza dell'attività artistica di Vincenzo Roggeri, pittore rinomato nel panorama della storia regionale del XVII e XVIII secolo;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n.42/04. e della L.R. n. 80/77 i dipinti sopra descritti, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, i **Due dipinti di Vincenzo Roggeri**, di cui all'allegata documentazione fotografica, custoditi nella cappella di Santa Germana

annessa alla masseria Turolifi, nel territorio di **S.ta Caterina Villarmosa (CL)**; raffiguranti il primo **1) La Vergine Bambina con Sant'Anna, S. Gioacchino e un frate francescano**, ed il secondo **2) San Francesco d'Assisi ottiene da Gesù e dalla Madonna L'indulgenza della Porziuncola**, ai sensi dell'art.13 del Codice approvato con il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 sono dichiarati di interesse storico artistico particolarmente importante in quanto individuati fra i beni elencati all'art.10, comma 3, lett.a) del D.Lgs. medesimo ed all'art.2 della L.R. n. 80/77, e restano pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei dipinti di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art.20, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli stessi non potranno essere modificati o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del citato D.Lgs.

I predetti Beni dovranno essere accessibili tutte le volte che la Soprintendenza ne farà richiesta con debito preavviso; essa dovrà essere preventivamente informata circa ogni spostamento, cambio di indirizzo, alienazione a titolo oneroso o gratuito, passaggio di eredità a cui i suddetti beni saranno sottoposti.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica, la documentazione fotografica identificativa, l'elenco ditte, comprensivo della planimetria che individua il luogo in cui i beni sono custoditi, fanno parte integrante del presente decreto che a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.15 del D.Lgs. n.42 del 22/01/04 sarà notificato ai proprietari ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Altresì il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso a questo Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.n. 42/04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della legge n. 1034 del 6/12/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R.n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 20 aprile 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Pennino

f.to

DDS n.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Dell' Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs. n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D.D.G. n. 3271 del 08/11/2013 concernente le funzioni delegate dal Dirigente Generale ai Dirigenti dei Servizi Centrali del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo , nei confronti dell' avente diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l' emissione, ai sensi del citato D.Lgs. n.42/04, del provvedimento di tutela del “ **Carretto siciliano**“ di proprietà del sig. Miceli Paolo, dallo stesso custodito presso la propria abitazione in via Santa Liberata, n.1 a Monreale (PA) ;
CONSIDERATO che il “**Carretto siciliano**“ sopra individuato, di cui all'allegata documentazione fotografica, di proprietà del Sig. Miceli Paolo nato a Palermo il 27/09/63, per i motivi illustrati nella relazione tecnica riveste interesse etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.a) del menzionato D.Lgs. n.42 del 22/01/04 e dell'art.2 della L.R. n.80 dell'1/8/77, in quanto prezioso documento di un antico ed insostituibile mezzo di trasporto nonché esempio di espressione artistico figurativa della tradizione popolare siciliana ;

RITENUTO che nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela il suddetto bene, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica il **“Carretto siciliano”**, custodito in via Santa Liberata, n.1 a Monreale (PA), di proprietà del sig. Miceli Paolo, di cui all'allegata documentazione fotografica identificativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/04, è dichiarato di interesse etnoantropologico particolarmente importante in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett.a) del D. Lgs. medesimo ed all'art.2 della L.r. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, il bene di cui al precedente art.1 dovrà mantenere decorosa sistemazione in ambiente idoneo. La competente Soprintendenza dovrà essere preventivamente informata circa ogni spostamento, cambio di indirizzo, alienazione a titolo oneroso o gratuito cui il suddetto bene sarà sottoposto e potrà prescrivere misure necessarie affinché lo stesso non subisca danni.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel menzionato Codice.

ART. 4) La relazione etnoantropologica, la documentazione fotografica identificativa e l'elenco delle ditte allegati fanno parte integrante del presente decreto che a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell'art. 15 del Codice sarà notificato al proprietario Sig. Miceli Paolo, nato a Palermo il 27/09/63, residente a Monreale in via S. Liberata,1. Esso avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Altresi i dati identificativi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web

della Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità' Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali

ART. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica

del D.Lgs.

dello stesso, ricorso a questo Assessorato regionale ai sensi dell'art.16 n.42/04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della legge n. 1034 del 6/12/71, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.